

AVVISO IMPORTANTE: Le informazioni contenute in questo sito sono soggette ad una Clausola di esclusione della responsabilità e ad un avviso relativo al Copyright.

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

30 giugno 2011 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Previdenza sociale – Regolamento (CEE) n. 1408/71 – Artt. 15, 27 e 28 – Artt. 39 CE e 42 CE – Ex lavoratore migrante – Attività lavorativa esercitata nello Stato membro di origine e in un altro Stato membro – Collocamento a riposo nello Stato membro di origine – Pensione corrisposta dai due Stati membri – Regime previdenziale distinto a copertura del rischio per persone non autosufficienti – Esistenza nell'altro ex Stato membro di occupazione – Affiliazione facoltativa continuata a tale regime – Mantenimento del diritto ad un assegno per persone non autosufficienti a seguito del ritorno nello Stato membro di origine»

Nel procedimento C-388/09,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Bundessozialgericht (Germania), con decisione 22 aprile 2009, pervenuta in cancelleria il 2 ottobre 2009, nella causa

Joao Filipe da Silva Martins

contro

Bank Betriebskrankenkasse – Pflegekasse,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, presidente di sezione, dai sigg. A. Arabadjiev, U. Löhmus, A. Ó Caoimh (relatore) e dalla sig.ra P. Lindh, giudici,

avvocato generale: sig. Y. Bot

cancelliere: sig. A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 14 ottobre 2010,

considerate le osservazioni presentate:

- per il sig. da Silva Martins, dall'avv. G. Krutzki, Rechtsanwalt;
- per la Bank Betriebskrankenkasse – Pflegekasse, dall'avv. T. Henz, Rechtsanwalt, e dalla sig.ra S. Klein;
- per il governo tedesco, dai sigg. J. Möller e C. Blaschke, in qualità di agenti;
- per il governo ceco, dal sig. M. Smolek, in qualità di agente;
- per il governo portoghese, dal sig. L. Inez Fernandes e dalla sig.ra E. Silveira, in qualità di agenti;
- per il governo del Regno Unito, dalla sig.ra H. Walker, in qualità di agente, assistita dal sig. T. Ward, barrister;
- per la Commissione europea, dal sig. V. Kreuzschatz, in qualità di agente,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 13 gennaio 2011,
ha pronunciato la seguente

Sentenza

- 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione degli artt. 27 e 28 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nel testo modificato ed aggiornato dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97 (GU 1997, L 28, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 5 giugno 2001, n. 1386 (GU L 187, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71»), nonché degli artt. 39 CE e 42 CE.
- 2 Tale domanda è stata proposta nell'ambito di una controversia tra il sig. da Silva Martins e la Bank Betriebskrankenkasse – Pflegekasse (in prosieguo: la «Bank BKK»), in merito al mantenimento dell'affiliazione facoltativa continuata del sig. da Silva Martins all'assicurazione tedesca contro il rischio di perdita di autosufficienza nonché il merito al diritto al percepimento dell'assegno tedesco per persone non autosufficienti.

Contesto normativo

Il diritto dell'Unione

- 3 Il regolamento n. 1408/71 è stato emanato in applicazione dell'art. 51 del Trattato CEE (divenuto art. 51 del Trattato CE, a sua volta divenuto, in seguito a modifica, art. 42 CE, ora art. 48 TFUE).
- 4 Come risulta dal secondo e dal quarto 'considerando' del regolamento n. 1408/71, l'obiettivo di tale regolamento consiste nel garantire la libera circolazione dei lavoratori dipendenti ed autonomi nell'Unione europea, sempre nel rispetto delle specifiche caratteristiche delle normative nazionali in materia previdenziale.
- 5 A tal fine, detto regolamento, come emerge dai suoi 'considerando' quinto, sesto e decimo, accoglie il principio della parità di trattamento dei lavoratori di fronte alle singole normative nazionali e mira a garantire nel modo migliore la parità di trattamento di tutti i lavoratori occupati nel territorio di uno Stato membro nonché a non penalizzare i lavoratori che esercitano il loro diritto alla libera circolazione.
- 6 Al fine di evitare i cumuli di legislazioni nazionali applicabili e le complicazioni che possono derivarne, l'ottavo 'considerando' del regolamento n. 1408/71 precisa che le disposizioni del regolamento medesimo mirano ad assoggettare gli interessati, in linea di principio, al regime di previdenza sociale di un unico Stato membro.
- 7 Le disposizioni generali del regolamento n. 1408/71 figurano negli artt. 1-12 del suo titolo I.
- 8 L'art. 1 del regolamento n. 1408/71 stabilisce che, ai fini dell'applicazione del medesimo:
«a) i termini "lavoratore subordinato" e "lavoratore autonomo" designano rispettivamente:
i) qualsiasi persona coperta da assicurazione obbligatoria o facoltativa continuata contro uno o più eventi corrispondenti ai settori di un regime di sicurezza sociale applicabile ai lavoratori subordinati o autonomi o a un regime speciale per i dipendenti pubblici;
(...)
h) il termine "residenza" indica la dimora abituale;
(...)

- o) il termine "istituzione competente" designa:
- i) l'istituzione alla quale l'interessato è iscritto al momento della domanda di prestazioni,
- oppure
- ii) l'istituzione nei cui confronti l'interessato ha diritto a prestazioni o ne avrebbe diritto se egli, o il suo familiare o i suoi familiari risiedessero nel territorio dello Stato membro nel quale tale istituzione si trova,
- (...)
- p) i termini "istituzione del luogo di residenza" e "istituzione del luogo di dimora" designano rispettivamente l'istituzione abilitata a erogare le prestazioni nel luogo in cui l'interessato risiede e l'istituzione abilitata ad erogare le prestazioni nel luogo in cui l'interessato dimora, secondo la legislazione che tale istituzione applica o, se tale istituzione non esiste, l'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro in questione;
- q) il termine "Stato competente" designa lo Stato membro nel cui territorio si trova l'istituzione competente;
- (...)
- t) i termini "prestazioni", "pensioni" e "rendite" designano tutte le prestazioni, pensioni e rendite, compresi tutti gli elementi a carico dei fondi pubblici, le maggiorazioni di rivalutazione o gli assegni supplementari, fatte salve le disposizioni del titolo III, nonché le prestazioni in capitale che possono essere sostituite alle pensioni o rendite ed i versamenti effettuati a titolo di rimborsi di contributi;
- (...).

9 L'art. 2, n. 1, del regolamento medesimo prevede la sua applicazione, segnatamente, ai lavoratori dipendenti o autonomi residenti sul territorio di uno degli Stati membri.

10 L'art. 4, n. 1, del regolamento n. 1408/71 così recita:

«Il presente regolamento si applica a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti:

- a) le prestazioni di malattia e di maternità;
- b) le prestazioni d'invalidità (...);
- c) le prestazioni di vecchiaia;

(...)

- h) le prestazioni familiari».

11 Il successivo art. 9, intitolato «Ammissione all'assicurazione volontaria o facoltativa continuata», dispone, al n. 1, quanto segue:

«Le disposizioni della legislazione di uno Stato membro che subordinano l'ammissione all'assicurazione volontaria o facoltativa continuata alla residenza nel territorio di tale Stato non sono opponibili a coloro cui è applicabile il presente regolamento e che risiedono nel territorio di un altro Stato membro, purché siano stati soggetti, in un momento qualsiasi della loro carriera trascorsa, alla legislazione del primo Stato in qualità di lavoratori subordinati o autonomi».

12 Il successivo art. 12, intitolato «Divieto di cumulo delle prestazioni», prevede, al n. 1, quanto segue:

«Il presente regolamento non può conferire, né mantenere il diritto a beneficiare di più prestazioni della

stessa natura riferentesi ad uno stesso periodo di assicurazione obbligatoria. Tale disposizione non si applica tuttavia alle prestazioni per invalidità, vecchiaia, morte (pensioni) o per malattia professionale che sono liquidate dalle istituzioni di due o più Stati membri ai sensi dell'articolo 41, dell'articolo 43, paragrafi 2 e 3, degli articoli 46, 50 e 51, oppure dell'articolo 60, paragrafo 1, lettera b)».

- 13 Collocato nel titolo II del regolamento medesimo, intitolato «Determinazione della legislazione applicabile», l'art. 13, rubricato «Norme generali», così dispone:

«1. Le persone per cui è applicabile il presente regolamento sono soggette alla legislazione di un solo Stato membro, fatti salvi gli articoli 14 quater e 14 septies. Tale legislazione è determinata in base alle disposizioni del presente titolo.

2. Con riserva degli articoli da 14 a 17:

a) la persona che esercita un'attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato (...)

(...)

f) la persona [...] cui cessi d'essere applicabile la legislazione di uno Stato membro senza che ad essa divenga applicabile la legislazione di un altro Stato membro in forza di una delle norme enunciate alle precedenti lettere o di una delle eccezioni o norme specifiche di cui agli articoli da 14 a 17, è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, in conformità delle disposizioni di questa sola legislazione».

- 14 Nell'ambito dello stesso titolo, il successivo art. 15, intitolato «Norme concernenti l'assicurazione volontaria o l'assicurazione facoltativa continuata», così recita:

«1. Gli articoli da 13 a 14 quinquies non sono applicabili in materia di assicurazione volontaria o facoltativa continuata, tranne nel caso in cui, per uno dei settori contemplati all'articolo 4, in un determinato Stato membro esista soltanto un regime di assicurazione volontaria.

2. Qualora l'applicazione delle legislazioni di due o più Stati membri comporti il cumulo dell'iscrizione:

- a un regime di assicurazione obbligatoria e a uno o più regimi d'assicurazione volontaria o facoltativa continuata, l'interessato è soggetto esclusivamente al regime di assicurazione obbligatoria;

- (...)

3. Tuttavia in materia di invalidità, di vecchiaia e di morte (pensioni), l'interessato può essere ammesso all'assicurazione volontaria o facoltativa continuata in uno Stato membro, anche se egli è soggetto obbligatoriamente alla legislazione di un altro Stato membro, sempreché tale cumulo sia esplicitamente o implicitamente consentito nel primo Stato membro».

- 15 Come risulta dalla sua rubrica, il titolo III del regolamento n. 1408/71 contiene disposizioni specifiche attinenti alle varie categorie di prestazioni. Il capitolo 1 di tale titolo è rubricato «Malattia e maternità».

- 16 Collocato nella sezione 2 di detto capitolo 1, rubricata «Lavoratori subordinati o autonomi e loro familiari», l'art. 19 del regolamento medesimo, intitolato «Residenza in uno Stato membro diverso dallo Stato competente – Norme generali» dispone, al n. 1, quanto segue:

«1. Il lavoratore subordinato o autonomo che risiede nel territorio di uno Stato membro che non sia lo Stato competente e che soddisfa alle condizioni richieste dalla legislazione dello Stato competente per avere diritto alle prestazioni (...) beneficia nello Stato in cui risiede:

a) delle prestazioni in natura erogate per conto dell'istituzione competente dall'istituzione del luogo di residenza, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica, come se fosse ad essa iscritto;

b) delle prestazioni in denaro erogate dall'istituzione competente in base alle disposizioni della legislazione che essa applica. (...)».

- 17 Collocato nella sezione 5 del medesimo capitolo 1, intitolata «Titolari di pensioni o di rendite e loro familiari», l'art. 27 del regolamento stesso, rubricato «Pensioni o rendite dovute secondo la legislazione di più Stati membri, quando esiste un diritto alle prestazioni in natura nello Stato di residenza» così recita:

«Il titolare di pensioni o di rendite dovute secondo le legislazioni di due o più Stati membri, tra cui quella dello Stato membro nel cui territorio egli risiede, che abbia diritto alle prestazioni in natura secondo la legislazione di quest'ultimo Stato membro (...) [ottiene] tali prestazioni dall'istituzione del luogo di residenza e a carico di questa stessa istituzione, come se l'interessato fosse titolare di una pensione o di una rendita dovuta in virtù della sola legislazione di quest'ultimo Stato membro».

- 18 Ai sensi del successivo art. 28, n. 1, collocato nella stessa sezione 5 e rubricato «Pensioni o rendite dovute secondo la legislazione di un solo Stato o di più Stati, quando non esiste un diritto alle prestazioni dello Stato di residenza», dispone quanto segue:

«1. Il titolare di una pensione o rendita dovuta in virtù della legislazione di uno Stato membro oppure di pensioni o di rendite dovute in virtù delle legislazioni di due o più Stati membri, che non ha diritto alle prestazioni in natura in base alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, beneficia nondimeno di tali prestazioni, purché, in virtù della legislazione dello Stato membro o di almeno uno degli Stati membri competenti in materia di pensioni, egli avesse diritto a dette prestazioni qualora risiedesse nel territorio dello Stato in questione. Le prestazioni sono erogate alle condizioni seguenti:

- a) le prestazioni in natura sono erogate per conto dell'istituzione di cui al paragrafo 2, dall'istituzione del luogo di residenza, come se l'interessato fosse titolare di una pensione o di una rendita secondo la legislazione dello Stato nel cui territorio egli risiede e avesse diritto alle prestazioni in natura;
- b) le prestazioni in denaro sono erogate eventualmente dall'istituzione competente determinata conformemente al paragrafo 2, secondo la legislazione che essa applica. Tuttavia, previo accordo tra l'istituzione competente e l'istituzione del luogo di residenza, dette prestazioni possono essere erogate da quest'ultima istituzione per conto della prima, secondo la legislazione dello Stato competente».

La normativa tedesca

- 19 L'art. 3, n. 1, del libro IV del codice di previdenza sociale (Sozialgesetzbuch IV) così recita:

«1) Le disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria e di diritto alla medesima si applicano,

1. nelle ipotesi di attività di lavoro subordinata o autonoma, a tutti coloro che svolgono la propria attività subordinata o autonoma nella sfera di applicazione del presente codice;
2. nelle ipotesi non collegate ad un'attività di lavoro subordinata o autonoma, a tutti coloro che possiedono il domicilio o la residenza abituale nella sfera di applicazione del presente codice».

- 20 L'art. 26 del libro XI del codice di previdenza sociale (Sozialgesetzbuch XI; in prosieguo: il «SGB XI»), intitolato «Assicurazione continuata», così dispone:

«1) Coloro che non sono più assoggettati ad un regime di assicurazione obbligatoria (...) e che sono stati assicurati per almeno 24 mesi nel corso dei cinque anni precedenti la cessazione dell'iscrizione, ovvero nei dodici mesi immediatamente precedenti l'iscrizione medesima, possono mantenere la loro iscrizione all'assicurazione per perdita di autosufficienza in forza dell'assicurazione continuata, salvo il caso in cui siano assoggettati ad un regime di assicurazione obbligatoria in virtù dell'art. 23, n. 1, (...). [L]a domanda deve essere presentata alla cassa di assicurazione competente nei tre mesi successivi la cessazione dell'iscrizione nelle ipotesi indicate supra nel primo periodo (...).

2) Coloro che, per aver trasferito la loro residenza, o perché soggiornano abitualmente all'estero, non sono più assoggettati al regime di assicurazione obbligatoria, possono chiedere di essere iscritti in forza dell'assicurazione volontaria. La richiesta deve pervenire alla cassa cui il richiedente era affiliato da ultimo entro il mese successivo alla fine del regime di assicurazione obbligatoria (...)».

- 21 L'art. 34, n. 1, del SGB XI prevede, fatte salve talune deroghe relative a soggiorni temporanei, che il diritto alle prestazioni è sospeso fintantoché l'assicurato si trovi all'estero.

La normativa portoghese

- 22 Secondo quanto indicato nella decisione di rinvio, un pensionato stabilito in Portogallo che si trovi in una situazione di mancanza di autosufficienza beneficia, in linea di principio, di prestazioni sociali, quali, segnatamente, le prestazioni dell'assicurazione malattia, nell'ambito di un sistema finanziato da contributi previdenziali prelevati sul reddito lordo. Tuttavia, egli non avrebbe diritto, in Portogallo, all'assegno per persone non autosufficienti, in quanto il sistema di previdenza sociale portoghese non prevede prestazioni specifiche dirette a coprire tale rischio. Le prestazioni di sostegno alle persone non autosufficienti verrebbero tutt'al più fornite sotto forma di prestazioni in natura nell'ambito di azioni sociali e di assicurazione malattia. Nell'ipotesi di una situazione di mancanza di autosufficienza continuativa, il sistema portoghese prevederebbe la possibilità di aumentare la pensione di invalidità.
- 23 Nelle proprie osservazioni scritte il governo portoghese ha precisato che l'ordinamento portoghese non prevede prestazioni specifiche relative all'ipotesi di mancanza di autosufficienza. Il servizio sanitario nazionale non sarebbe soggetto a requisiti assicurativi e le prestazioni in denaro garantite da detto servizio non sarebbero concepite per rispondere a situazioni di tal genere. Ciò premesso, i pensionati, invalidi o superstiti in situazione di mancanza di autosufficienza potrebbero beneficiare, in base alla normativa portoghese, di un'integrazione della pensione sulla base del grado di insufficienza.

Causa principale e questione pregiudiziale

- 24 Il sig. da Silva Martins, nato nel 1935, è cittadino portoghese. Dopo aver lavorato per un breve periodo in Portogallo, si stabiliva e svolgeva attività lavorativa in Germania. Dal 1974 era affiliato presso la Bank BKK per l'assicurazione contro le malattie e l'assicurazione contro il rischio di perdita di autosufficienza a seguito dell'istituzione, nel gennaio del 1995, di tale assicurazione in Germania. Dal settembre del 1996 percepisce una pensione di vecchiaia tedesca pari a circa EUR 700, alla quale, dal maggio del 2000, si aggiunge una pensione di vecchiaia portoghese pari a circa EUR 150.
- 25 A decorrere dal percepimento della pensione di vecchiaia in Germania, il sig. da Silva Martins veniva affiliato alla Krankenversicherung der Rentner (Cassa di assicurazione malattie dei pensionati). Dall'agosto del 2001 la Bank BKK gli riconosce prestazioni in natura per persone non autosufficienti. A fronte di un soggiorno in Portogallo dalla metà del dicembre del 2001, inizialmente indicato come provvisorio, la Bank BKK concedeva al sig. da Silva Martins, con decisione 8 maggio 2002, un assegno per persone non autosufficienti dell'importo di EUR 205, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002, assegno che veniva versato sino al 31 dicembre 2002.
- 26 La Bank BKK, avendo appreso che il sig. da Silva Martins aveva dichiarato di voler definitivamente lasciare il territorio tedesco a decorrere dal 31 luglio 2002, rescindeva, con decisione 5 febbraio 2003, l'affiliazione del medesimo all'assicurazione contro il rischio di perdita di autosufficienza con effetto a decorrere da pari data. Con separata decisione 12 febbraio 2003 detto istituto richiedeva il rimborso dell'assegno per persone non autosufficienti già versato per i mesi intercorrenti dall'agosto al dicembre 2002, per un importo complessivo pari a EUR 1 025. Con decisione 4 febbraio 2004, respingeva in quanto infondata l'opposizione del sig. da Silva Martins presentata il 21 febbraio 2003.
- 27 Il ricorso proposto avverso tale decisione veniva accolto dal Sozialgericht Frankfurt am Main il quale, annullando le decisioni impugnate, dichiarava che il sig. da Silva Martins manteneva, in forza dell'assicurazione facoltativa continuata, l'affiliazione presso la Bank BKK, la quale, di conseguenza, era tenuta a riconoscergli l'assegno di assistenza per persone non autosufficienti, per l'importo previsto dalla legge anche per il periodo successivo al 1° gennaio 2003.
- 28 Con sentenza 13 settembre 2007, il Hessisches Landessozialgericht rigettava l'impugnazione interposta avverso tale sentenza dalla Bank BKK nella parte riguardante la restituzione degli assegni di assistenza. Quanto al resto, detto Landessozialgericht riformava la sentenza del Sozialgericht Frankfurt am Main, respingendo la domanda del sig. da Silva Martins, in base al rilievo che un'affiliazione in forza dell'assicurazione facoltativa continuata ai sensi dell'art. 26, n. 1, del SGB XI, doveva ritenersi esclusa, atteso che la domanda necessaria a tal fine non era stata presentata entro i termini previsti dalla

disposizione medesima.

29 Con un ricorso per cassazione proposto dinanzi al Bundessozialgericht, il sig. da Silva Martins lamenta la violazione degli artt. 18 CE, 39 CE e 42 CE nonché degli artt. 19, 27 e 28 del regolamento n. 1408/71. Egli sostiene la possibilità di esportare le prestazioni attinenti all'assicurazione contro il rischio di perdita di autosufficienza in un altro paese dell'Unione europea e ciò, segnatamente, qualora, come nella specie, la copertura assicurativa sia stata finanziata mediante contributi propri e non esistano prestazioni analoghe nel suo Stato membro di origine, vale a dire il Portogallo,.

30 Il Bundessozialgericht rileva, in particolare, che, contrariamente alla tesi del Hessisches Landessozialgericht, la normativa tedesca avrebbe consentito, in linea di principio, al sig. da Silva Martins di mantenere l'affiliazione all'assicurazione contro il rischio di perdita di autosufficienza presso la Bank BKK in forza dell'assicurazione facoltativa continuata per il periodo decorrente dal 1° agosto 2002.

31 Tuttavia, il Bundessozialgericht rileva sostanzialmente che, a priori, considerato che gli assegni per persone non autosufficienti ricadono, secondo la giurisprudenza della Corte detta «Molenaar», risultante dalla sentenza 5 marzo 1998, causa C-160/96, Molenaar (Racc. pag. I-843, punti 22-25), nel settore dell'assicurazione malattie, le norme relative ai conflitti di legge previste dal regolamento n. 1408/71 si oppongono al mantenimento dell'affiliazione del sig. da Silva Martins all'assicurazione contro il rischio di perdita di autosufficienza in Germania. Infatti, da un lato, le disposizioni del regolamento n. 1408/71 escluderebbero la sua affiliazione obbligatoria all'assicurazione contro il rischio di perdita di autosufficienza dal momento del trasferimento definitivo della sua residenza in Portogallo. Dall'altro, pur in presenza della posizione assunta dal legislatore tedesco, l'art. 15, n. 2, del regolamento medesimo si opporrebbe al mantenimento dell'affiliazione all'assicurazione contro il rischio di perdita di autosufficienza a titolo di assicurazione facoltativa continuata.

32 Il giudice del rinvio si chiede se, alla luce, segnatamente, dell'art. 42 CE, l'art. 28, n. 1, lett. b), del regolamento n. 1408/71 possa essere interpretato nel senso che esso si applichi a fattispecie come quella oggetto della causa principale, in modo tale da consentire al sig. da Silva Martins di beneficiare in Portogallo dell'assegno tedesco per persone non autosufficienti ovvero se, per contro, come sostenuto dalla Bank BKK, per effetto dell'art. 27 del regolamento medesimo, il sig. da Silva Martins possa pretendere solamente le prestazioni di assicurazione malattia previste dalla normativa portoghese, tenuto conto che l'assegno per persone non autosufficienti tedesco ricade, secondo la giurisprudenza Molenaar, nella «assicurazione malattie» ai sensi di tale regolamento.

33 Il giudice del rinvio si chiede sotto qual profilo l'interpretazione del regolamento n. 1408/71, in particolare degli artt. 27 e 28 del medesimo, debba tener conto della copertura autonoma del rischio di perdita di autosufficienza esistente in taluni Stati membri quali la Germania, ma non, a detta del giudice medesimo, in altri, quali il Portogallo.

34 Ciò premesso, il Bundessozialgericht ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se sia compatibile con le disposizioni di diritto primario e/o derivato della Comunità europea relative alla libertà di circolazione e alla previdenza sociale dei lavoratori migranti (in particolare gli artt. 39 [CE] e 42 CE nonché 27 e 28 del regolamento n. 1408/71) il fatto che un ex lavoratore dipendente, che percepisca pensioni sia dall'ex Stato di svolgimento dell'attività lavorativa sia dallo Stato di origine e abbia maturato il diritto ad un assegno di assistenza per persone non autosufficienti nell'ex Stato di impiego, decada da tale diritto una volta fatto ritorno nel proprio Stato di origine».

Sulla questione pregiudiziale

35 Con la questione pregiudiziale il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, alla Corte se il regolamento n. 1408/71, in particolare gli artt. 27 e 28 del medesimo ovvero, eventualmente, gli artt. 45 TFUE e 48 TFUE, ostino a che un soggetto collocato in una situazione come quella oggetto della causa principale, che percepisca una pensione di vecchiaia dagli enti previdenziali tanto del proprio Stato membro di origine quanto di quello in cui abbia svolto la maggior parte della propria vita lavorativa e che si sia trasferito da quest'ultimo Stato membro nel proprio Stato membro di origine, possa continuare a beneficiare, in forza dell'affiliazione facoltativa continuata ad un regime di assicurazione contro il rischio di perdita di

autosufficienza nello Stato membro in cui ha trascorso la maggior parte della propria vita lavorativa, di una prestazione in natura corrispondente a tale affiliazione, in particolare nell'ipotesi in cui nello Stato membro di residenza non esistano prestazioni volte a coprire il rischio specifico della perdita di autosufficienza.

- 36 Il governo portoghese e la Commissione si allineano, essenzialmente, alla conclusione sostenuta dal sig. da Silva Martins, vale a dire il versamento, nel proprio Stato membro di origine, in cui risiede ormai nuovamente, dell'assegno per persone non autosufficienti, in forza del regime previdenziale dell'altro Stato membro interessato. La Bank BKK, il governo tedesco e ceco nonché quello del Regno Unito sostengono, invece, la posizione opposta.

Osservazioni preliminari

- 37 Si deve rammentare, anzitutto, che i titolari di una pensione o di una rendita che ne abbiano diritto in forza di una legislazione di uno o più Stati membri rientrano, anche quando non esercitino alcuna attività lavorativa, in ragione della loro iscrizione ad un regime previdenziale, nella sfera di applicazione delle disposizioni del regolamento n. 1408/71 relative ai lavoratori, a meno che ad essi non si applichino disposizioni speciali (v., in tal senso, sentenze 5 marzo 1998, causa C-194/96, Kulzer, Racc. pag. I-895, punto 24, nonché 18 dicembre 2007, cause riunite C-396/05, C-419/05 e C-450/05, Habelt e a., Racc. pag. I-11895, punto 57).
- 38 Peraltro, secondo costante giurisprudenza, una prestazione può essere considerata di natura previdenziale se è attribuita ai beneficiari prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle loro esigenze personali, in base ad una situazione definita ex lege, e se si riferisce ad uno dei rischi espressamente elencati nell'art. 4, n. 1, del regolamento n. 1408/71 (v., segnatamente, sentenze 27 marzo 1985, causa 249/83, Hoeckx, Racc. pag. 973, punti 12-14, nonché causa 122/84, Scrivner e Cole, Racc. pag. 1027, punti 19-21; 20 giugno 1991, causa C-356/89, Newton, Racc. pag. I-3017, e 16 luglio 1992, causa C-78/91, Hughes, Racc. pag. I-4839, punto 15).
- 39 È noto che nell'Unione un numero sempre più elevato di persone si trovano, a seguito della riduzione del loro grado di autonomia, spesso per effetto dell'avanzamento dell'età, in una situazione di dipendenza rispetto agli altri per compiere le azioni essenziali della loro vita quotidiana.
- 40 Solo da un'epoca relativamente recente il rischio di tale perdita dell'autosufficienza (in prosieguo: il «rischio di perdita di autosufficienza») è oggetto di copertura specifica da parte dei regimi di previdenza sociali di vari Stati membri. Tale rischio non figura espressamente nell'elencazione di cui all'art. 4, n. 1, del regolamento n. 1408/71, tra i tipi di prestazioni che ricadono nella sfera di applicazione del regolamento stesso.
- 41 Orbene, come emerge dal punto 38 supra, tale elencazione presenta carattere tassativo, con la conseguenza che un settore di previdenza sociale che non vi sia menzionato sfugge a questa qualifica anche se esso attribuisce ai beneficiari una posizione legalmente definita che dà diritto ad una prestazione (v., segnatamente, sentenze Hoeckx, cit., punto 12; 11 luglio 1996, causa C-25/95, Otte, Racc. pag. I-3745, punto 22, e Molenaar, cit., punto 20).
- 42 Ciò premesso, la Corte, in applicazione della giurisprudenza indicata supra al punto 38 e in considerazione degli elementi costituiti dalle prestazioni dell'assicurazione tedesca contro il rischio della perdita di autosufficienza, ha ritenuto, sostanzialmente, ai punti 22-25 della citata sentenza Molenaar, che prestazioni come quelle fornite nell'ambito del regime tedesco di assicurazione contro il rischio di perdita di autosufficienza, pur presentando caratteristiche che sono ad esse proprie, devono essere assimilate a «prestazioni di malattia» ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett. a), del regolamento n. 1408/71.
- 43 A tal riguardo, la Corte ha rilevato, in particolare, che prestazioni quali l'assegno tedesco per persone non autosufficienti mirano, essenzialmente, ad integrare le prestazioni dell'assicurazione malattia, alla quale sono d'altronde connesse sul piano dell'organizzazione, al fine di migliorare le condizioni di salute e la vita delle persone non autosufficienti (v. sentenza Molenaar, cit., punto 24). La Corte ha già avuto modo di affermare, inoltre, che l'assegno tedesco per persone non autosufficienti, che si configura come un aiuto economico che permette di migliorare globalmente il livello di vita delle persone non autosufficienti, così da compensare le maggiori spese dovute dallo stato in cui si trovano, dev'essere assimilato alle «prestazioni in denaro» previste, in particolare, dall'art. 28, n. 1, lett. b), del regolamento n. 1408/71 (v. sentenza Molenaar, cit., punti 35 e 36).

- 44 Tale conclusione è stata seguita in altre controversie relative all'assicurazione tedesca contro il rischio di perdita di autosufficienza (v. sentenze 8 luglio 2004, cause riunite C-502/01 e C-31/02, Gaumain-Cerri e Barth, Racc. pag. I-6483, punti 19-23 e 25-26, nonché 16 luglio 2009, causa C-208/07, von Chamier-Glisczinski, Racc. pag. I-6095, punto 40).
- 45 Parimenti, per quanto attiene a talune prestazioni previdenziali previste da regimi nazionali diversi da quello tedesco di assicurazione contro il rischio di perdita di autosufficienza, la Corte ha affermato, sostanzialmente, che prestazioni concesse secondo criteri obiettivi, sulla base di una situazione normativamente definita e che hanno il fine di migliorare le condizioni di salute e di vita delle persone non autosufficienti, devono essere considerate «prestazioni di malattia» ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett. a), del regolamento n. 1408/71 (v., in tal senso, sentenze 8 marzo 2001, causa C-215/99, Jauch, Racc. pag. I-1901, punto 28; 21 febbraio 2006, causa C-286/03, Hosse, Racc. pag. I-1771, punti 38-44, e 18 ottobre 2007, causa C-299/05, Commissione/Parlamento e Consiglio, Racc. pag. I-8695, punti 10, 61 e 70).
- 46 La Corte ha inoltre precisato, a tal riguardo, che poco importa che la prestazione de qua abbia come scopo di integrare finanziariamente, tenuto conto della situazione di perdita di autosufficienza della persona, una pensione concessa ad un titolo diverso da quello della malattia (v. sentenza Jauch, cit., punto 28) ovvero che la concessione di tale prestazione non sia necessariamente connessa alla corresponsione di una prestazione di assicurazione malattia (v., in tal senso, sentenza Hosse, cit., punto 43). È parimenti irrilevante, a tal riguardo, il fatto che una determinata prestazione, contrariamente alle prestazioni oggetto di talune delle menzionate sentenze in materia, non miri essenzialmente ad integrare prestazioni di assicurazione malattia (v., in tal senso, Commissione/Parlamento e Consiglio, cit., punto 70).
- 47 Dalle suesposte considerazioni emerge che se è pur vero che, in assenza, nel regolamento n. 1408/71, di disposizioni volte a disciplinare specificamente il rischio di perdita dell'autosufficienza, la Corte ha assimilato talune prestazioni attinenti a tale rischio a «prestazioni di malattia» ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett. a), del regolamento medesimo, resta il fatto che la Corte stessa ha sempre riconosciuto che prestazioni relative rischio di perdita di autosufficienza presentano tutt'al più un carattere complementare rispetto alle prestazioni di malattia «classiche» ricomprese, strictu sensu, nella sfera di applicazione di tale disposizione (in prosieguo: le «prestazioni di malattia strictu sensu»), senza costituirne necessariamente parte integrante.
- 48 Si deve infatti rilevare a tal riguardo che, a differenza delle prestazioni di malattia strictu sensu, prestazioni attinenti al rischio di perdita di autosufficienza – essendo generalmente di lunga durata – non sono, in linea di principio, di natura tale da essere versate a breve termine. Peraltro, come emerge segnatamente dalle circostanze in cui è scaturita la giurisprudenza esposta supra ai punti 45 e 46, non può essere escluso che prestazioni attinenti al rischio di perdita dell'autosufficienza, benché debbano essere assimilate a «prestazioni di malattia» ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett. a), del regolamento n. 1408/71, possano presentare, segnatamente per effetto delle loro modalità di applicazione, caratteristiche che, in definitiva, si avvicinano parimenti, in una certa qual misura, ai settori dell'invalidità e della vecchiaia contemplati alle lettere b) e c) del detto art. 4, n. 1, senza poter essere rigorosamente ricondotte all'una o all'altra.
- 49 È alla luce di tali circostanze che dev'essere risolta la questione sottoposta dal giudice del rinvio.
- Sulla possibilità, in una situazione come quella oggetto della causa principale, di mantenere l'affiliazione all'assicurazione tedesca contro il rischio di perdita dell'autosufficienza in virtù dell'assicurazione facoltativa continuata*
- 50 Nella specie, come emerge, in particolare, dal punto 30 supra, il Bundessozialgericht ritiene che la sola normativa tedesca consentirebbe, in linea di principio, ad un soggetto collocato in una situazione come quella del sig. da Silva Martins, di mantenere l'affiliazione all'assicurazione tedesca contro il rischio di perdita dell'autosufficienza in forza dell'assicurazione facoltativa continuata per il periodo successivo al 1° agosto 2002, benché la sua affiliazione obbligatoria alla cassa tedesca di assicurazione malattia sia esclusa dal momento della dichiarazione di trasferimento dalla Germania.
- 51 Il giudice del rinvio sembra tuttavia ritenere che il regolamento n. 1408/71 osti, dal canto suo, quantomeno prima facie, al mantenimento dell'affiliazione di una persona collocata in una situazione come quella oggetto della causa principale all'assicurazione contro il rischio di perdita dell'autosufficienza a titolo di assicurazione facoltativa continuata.

- 52 Occorre quindi, anzitutto, esaminare se, come sembra ritenere il giudice nazionale, le norme sul conflitto delle leggi previste all'art. 15, n. 2, del regolamento n. 1408/71 ostino a che un soggetto, collocato in una situazione come quella del sig. da Silva Martins, mantenga la propria affiliazione all'assicurazione tedesca contro il rischio di perdita dell'autosufficienza in forza dell'assicurazione facoltativa continuata qualora tale soggetto, a seguito del cambiamento dello Stato di residenza, rientri ormai, in linea di principio, per effetto dell'art. 13, n. 2, lett. f), del regolamento stesso, nel regime di previdenza sociale di detto nuovo Stato di residenza (v., per quanto attiene a quest'ultimo aspetto, sentenza 20 gennaio 2005, causa C-302/02, Laurin Effing, Racc. pag. I-553, punto 41).
- 53 A tal riguardo, è pur vero che le disposizioni del regolamento n. 1408/71 che individuano la normativa applicabile ai lavoratori dipendenti ed autonomi che si spostano all'interno dell'Unione mirano, in particolare, a far sì che gli interessati siano, in linea di principio, soggetti al regime previdenziale di un solo Stato membro, in modo da evitare il cumulo di legislazioni nazionali applicabili e le complicazioni che possono derivarne (v., in particolare, sentenze 12 giugno 1986, causa 302/84, Ten Holder, Racc. pag. 1821, punti 19 e 20, nonché 14 ottobre 2010, causa C-16/09, Schwemmer, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 40). Tale principio di unicità del regime di previdenza sociale trova la sua espressione, in modo particolare, all'art. 13, n. 1, del regolamento n. 1408/71 (v., in tal senso, sentenze 7 luglio 2005, causa C-227/03, van Pommeren-Bourgoniën, Racc. pag. I-6101, punto 38, e 20 maggio 2008, causa C-352/06, Bosmann, Racc. pag. I-3827, punto 16).
- 54 Tale principio di unicità del regime di previdenza sociale si trova parimenti espresso nell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 1408/71. A termini del primo trattino di tale disposizione, nel caso in cui l'applicazione delle normative di due o più Stati membri implichi il cumulo dell'affiliazione ad un regime assicurativo obbligatorio e ad uno o più regimi di assicurazione volontari o facoltativi continuati, l'interessato è soggetto esclusivamente al primo.
- 55 Tuttavia, tale disposizione non trova applicazione in una situazione come quella oggetto della causa principale.
- 56 Infatti, per effetto dell'art. 15, n. 1, di tale regolamento, le disposizioni ivi elencate, tra cui segnatamente l'art. 13, che esprimono il principio esposto supra al punto 53, non trovano applicazione in materia di assicurazione volontaria o facoltativa continuata, salvo il caso in cui, per uno dei settori contemplati all'art. 4 del regolamento medesimo, esista in uno Stato membro solamente un regime assicurativo volontario. Orbene, come emerge segnatamente dai punti 19-23 supra, quest'ultima riserva non sembra pertinente in una situazione come quella oggetto della causa principale, atteso che l'assicurazione tedesca contro il rischio di perdita dell'autosufficienza costituisce, in linea generale, un regime di assicurazione obbligatorio. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 15, n. 1, del regolamento n. 1408/71, tale principio di unicità del regime di previdenza sociale non trova applicazione in una situazione come quella oggetto della causa principale.
- 57 Peraltro l'art. 15, n. 2, del regolamento n. 1408/71, letto alla luce dell'ottavo 'considerando', dev'essere interpretato nel senso che miri ad evitare che una persona sia obbligata, per uno stesso rischio, a contribuire due volte presso due regimi di previdenza sociale diversi, uno a titolo obbligatorio e l'altro a titolo facoltativo, con tutte le complicazioni che possano risulterne. Per contro tale disposizione non può trovare applicazione in una situazione come quella oggetto della causa principale, in cui i contributi facoltativi continuati ed obbligatori di cui trattasi attengono a rischi che, sebbene siano assimilabili, in applicazione della giurisprudenza esposta supra ai punti 42-46, ai fini del regolamento n. 1408/71, non sono tuttavia identici, come emerge dai punti 39, 40, 47 e 48 supra, vale a dire, rispettivamente, il rischio di perdita dell'autosufficienza ed il rischio di malattia ai sensi, strettamente, dell'art. 4, n. 1, lett. a), del regolamento medesimo.
- 58 Alla luce delle suesposte considerazioni, si deve concludere che il regolamento n. 1408/71, in circostanze come quelle oggetto della causa principale, non osta all'affiliazione facoltativa continuata all'assicurazione tedesca contro il rischio di perdita dell'autosufficienza.
- 59 Ne consegue che il regolamento n. 1408/71 non osta a che una persona, in una situazione come quella del sig. da Silva Martins possa, in linea di principio, mantenere l'affiliazione a titolo facoltativo, in virtù della legge tedesca all'assicurazione tedesca contro il rischio di perdita dell'autosufficienza ancorché tale persona sia parimenti affiliata, a titolo obbligatorio, a norma dell'art. 13, n. 2, lett. f), del regolamento stesso, al regime di previdenza sociale portoghese nel corso dello stesso periodo.

Sull'interpretazione degli artt. 27 e 28 del regolamento n. 1408/71

- 60 Il giudice del rinvio sottolinea il fatto che in Portogallo, a differenza della Germania, non esiste un regime previdenziale distinto a copertura del rischio della perdita di autosufficienza. Detto giudice si chiede, se, conseguentemente, l'art. 28 del regolamento n. 1408/71 non debba essere interpretato nel senso che si applichi, in luogo del precedente art. 27, ad una fattispecie come quella oggetto della causa principale, ancorché unicamente per quanto attiene a prestazioni relative, a differenza delle prestazioni di malattia strictu sensu, al rischio di perdita dell'autosufficienza.
- 61 Si deve ricordare, a tal riguardo, che l'art. 28 del regolamento de quo, riguarda, segnatamente, fattispecie in cui il titolare di pensione o di rendite dovute in base alle legislazioni di due o più Stati membri non abbia diritto alle prestazioni di malattia in base alla legislazione dello Stato membro sul territorio del quale risieda.
- 62 Ne consegue che il giudice del rinvio sembra ritenere che, alla luce della normativa portoghese in materia di previdenza sociale, persone collocate in una situazione come quella del sig. da Silva Martins non possano pretendere prestazioni in denaro attinenti al rischio di perdita dell'autosufficienza.
- 63 Orbene, come emerge, in particolare, dai punti 22 e 23 supra, non può essere escluso a priori che il sistema previdenziale portoghese, pur non prevedendo, a differenza del sistema tedesco, un regime distinto riguardante unicamente il rischio di perdita dell'autosufficienza, contempli tuttavia talune prestazioni in denaro riguardanti il rischio di perdita dell'autosufficienza quali, in particolare, integrazioni della pensione corrisposte in considerazione del grado di autosufficienza.
- 64 Ciò premesso, spetta al giudice del rinvio verificare, alla luce della giurisprudenza esposta supra ai punti 42-46, l'assunto secondo cui non esisterebbe in Portogallo alcuna prestazione previdenziale relativa al rischio di perdita dell'autosufficienza (v. parimenti, per analogia, sentenza Jauch, cit., punto 26).
- 65 In ogni caso, in considerazione della detta giurisprudenza in base alla quale le prestazioni di previdenza sociale relative al rischio di perdita dell'autosufficienza sono assimilabili, nel rispetto dei criteri posti dalla giurisprudenza medesima, a «prestazioni di malattia», ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett. a), del regolamento n. 1408/71, si deve necessariamente concludere che l'art. 28 del regolamento medesimo non può trovare applicazione in una fattispecie come quella oggetto della causa principale, in cui l'interessato, titolare di una pensione di vecchiaia dovuta in base alla legislazione del proprio Stato membro di residenza, ha diritto a prestazioni di malattia strictu sensu in forza della legislazione medesima.
- 66 Infatti, a termini dell'art. 27 del regolamento n. 1408/71, il titolare di pensioni o di rendite dovute in base alle legislazioni di due o più Stati membri tra cui quella dello Stato membro sul territorio del quale risieda, e che abbia diritto alle prestazioni di malattia in forza della legislazione dello Stato stesso, percepisce tali prestazioni da parte dell'ente del luogo di residenza e a carico dell'ente medesimo, come se l'interessato fosse titolare di una pensione o di una rendita dovuta in forza della sola legislazione di quest'ultimo Stato membro.
- 67 In tal senso, nella fattispecie oggetto della causa principale, è alla Repubblica portoghese, uno degli Stati debitori di una pensione di vecchiaia del sig. da Silva Martins, che incombe, in quanto Stato membro di residenza del medesimo, garantire la corresponsione delle prestazioni di malattia strictu sensu (v., per analogia, sentenza 18 luglio 2006, causa C-50/05, Nikula, Racc. pag. I-7029, punti 22 e 23).
- 68 Orbene, come emerge dai punti 39-46 supra, prestazioni attinenti al rischio di perdita dell'autosufficienza devono essere assimilate alle «prestazioni di malattia» ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett. a), del regolamento n. 1408/71. Ne consegue che, qualora un ex lavoratore migrante sia titolare di pensioni in forza delle legislazioni di due o più Stati membri, tra cui quella dello Stato membro sul territorio del quale risiede, è quest'ultimo Stato quello che, all'occorrenza, deve corrispondere, in linea di principio, a norma dell'art. 27 del regolamento n. 1408/71, le prestazioni attinenti al rischio di perdita dell'autosufficienza.
- 69 Alla luce delle considerazioni esposte supra ai punti 40-48, in assenza, nel regolamento n. 1408/71, di disposizioni che contemplino specificamente il rischio della perdita dell'autosufficienza, l'art. 27 del regolamento medesimo dev'essere interpretato, in considerazione delle circostanze come quelle oggetto della causa principale, alla luce degli obiettivi sottesi allo stesso regolamento n. 1408/71, tenendo conto delle specificità delle prestazioni relative al rischio di perdita dell'autosufficienza rispetto alle prestazioni di

malattia strictu sensu (v. in particolare, per analogia, sentenze 6 marzo 1979, causa 100/78, Rossi, Racc. pag. 831, punto 12, e 14 dicembre 1989, causa C-168/88, Dammer, Racc. pag. 4553, punto 20).

- 70 A tal riguardo, si deve rammentare che le disposizioni del regolamento n. 1408/71, adottate in applicazione dell'art. 48 TFUE, devono essere interpretate alla luce della finalità di tale articolo consistente nel contribuire alla realizzazione di una libertà di circolazione dei lavoratori migranti la più completa possibile (v., in particolare, sentenze 12 ottobre 1978, causa 10/78, Belbouab, Racc. pag. 1915, punto 5; Jauch, cit., punto 20; Hosse, cit., punto 24, e 11 settembre 2007, causa C-287/05, Hendrix, Racc. pag. I-6909, punto 52).
- 71 Atteso che l'art. 48 TFUE prevede un coordinamento delle legislazioni degli Stati membri e non la loro armonizzazione (v., in particolare, sentenza 5 luglio 1988, causa 21/87, Borowitz, Racc. pag. 3715, punto 23), le differenze sostanziali e procedurali tra i regimi di previdenza sociale dei singoli Stati membri e, pertanto, nei diritti delle persone ad essi affiliate, non sono interessate da tale disposizione, ove ogni Stato membro resta competente a stabilire, nella propria legislazione, nel rispetto del diritto dell'Unione, i requisiti di concessione delle prestazioni di un regime di previdenza sociale (v., in tal senso, sentenza von Chamier-Glisczinski, cit., punto 84, e 14 ottobre 2010, causa C-345/09, van Delft e a., non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 99).
- 72 Ciò premesso, il diritto primario dell'Unione non può garantire ad un assicurato che un trasferimento in un altro Stato membro resti neutrale in materia previdenziale, segnatamente sul piano delle prestazioni di malattia. In tal senso, l'applicazione, eventualmente per effetto delle disposizioni del regolamento n. 1408/71, a seguito di un trasferimento della residenza in un altro Stato membro, di una normativa nazionale meno favorevole sul piano delle prestazioni di previdenza sociale può risultare, in linea di principio, conforme alle esigenze di diritto primario dell'Unione in materia di libera circolazione delle persone (v. segnatamente, per analogia, sentenza von Chamier-Glisczinski, cit., punti 85 e 87).
- 73 Tuttavia, secondo ben consolidata giurisprudenza, tale conformità sussiste solamente a condizione che, in particolare, la normativa nazionale di cui trattasi non svantaggi il lavoratore interessato rispetto a quelli che svolgono l'insieme delle loro attività nello Stato membro in cui essa si applichi e che non si risolva nel fatto puro e semplice di versare i contributi previdenziali a fondo perduto (v., in tal senso, sentenze 19 marzo 2002, cause riunite C-393/99 e C-394/99, Hervein e a., Racc. pag. I-2829, punto 51; 9 marzo 2006, causa C-493/04, Piatkowski, Racc. pag. I-2369, punto 34; 1° ottobre 2009, causa C-3/08, Leyman, Racc. pag. I-9085, punto 45, nonché van Delft e a., cit., punto 101).
- 74 Come la Corte ha più volte avuto modo di affermare, lo scopo degli artt. 45 TFUE e 48 TFUE non sarebbe raggiunto se i lavoratori, come conseguenza dell'esercizio del diritto di libera circolazione, dovessero essere privati dei vantaggi previdenziali garantiti loro dalla normativa di uno Stato membro, in particolare quando tali vantaggi siano la contropartita di contributi da essi versati (v. in tal senso, segnatamente, sentenze 21 ottobre 1975, causa 24/75, Petroni, Racc. pag. 1149, punto 13; 25 febbraio 1986, causa 284/84, Spruyt, Racc. pag. 685, punto 19; 27 febbraio 1997, causa C-59/95, Bastos Moriana e a., Racc. pag. I-1071, punto 17; Jauch, cit., punto 20, nonché Bosmann, cit., punto 29).
- 75 Infatti la normativa dell'Unione in materia di coordinamento delle legislazioni nazionali sulla sicurezza sociale, considerata segnatamente alla luce degli obiettivi ad essa sottesi, non può essere applicata, salvo espressa eccezione conforme a tali obiettivi, in maniera tale da privare il lavoratore migrante o i suoi aventi causa del beneficio di prestazioni concesse ai sensi della sola legislazione di uno Stato membro (v., in particolare, sentenze 5 luglio 1967, causa 9/67, Colditz, Racc. pag. 269, in particolare pag. 276; Rossi, cit., punto 14, e Schwemmer, cit., punto 58, nonché la giurisprudenza ivi richiamata).
- 76 Inoltre emerge parimenti dalla giurisprudenza che gli artt. 45 TFUE - 48 TFUE, al pari del regolamento n. 1408/71, adottato ai fini della loro attuazione, mirano, in particolare, ad evitare che un lavoratore, il quale avvalendosi del diritto alla libera circolazione abbia prestato attività in più di uno Stato membro, riceva, senza giustificazione oggettiva, un trattamento meno favorevole rispetto a chi abbia compiuto l'intera carriera lavorativa in un solo Stato membro (v., in tal senso, sentenze 5 maggio 1977, causa 104/76, Jansen, Racc. pag. 829, punto 12; 7 marzo 1991, causa C-10/90, Masgio, Racc. pag. I-1119, punti 17, 19 e 23; 22 novembre 1995, causa C-443/93, Vougioukas, Racc. pag. I-4033, punti 41 e 42; 17 settembre 1997, causa C-322/95, Iurlaro, Racc. pag. I-4881, punti 23 e 30, nonché Leyman, cit., punto 45).

- 77 Orbene, qualora in una fattispecie come quella oggetto della causa principale, il solo diritto nazionale consenta, senza che il regolamento n. 1408/71 osti al riguardo, l'affiliazione facoltativa continuata di una persona, in una situazione come quella del sig. da Silva Martins, ad un regime di previdenza sociale distinto relativo al rischio di perdita dell'autosufficienza e qualora tale persona abbia assolto il periodo minimo di contribuzione richiesto per potersi avvalere di dette prestazioni in caso di perdita dell'autosufficienza, il fatto di sospendere automaticamente la corresponsione di tutte le prestazioni connesse a tale regime in caso di trasferimento della residenza dell'interessato in un altro Stato membro dell'Unione è tale da implicare, come rileva sostanzialmente il giudice del rinvio e contrariamente alle tesi del governo tedesco e del Regno Unito, contributi a fondo perduto, quanto meno per quanto attiene ai contributi versati in base a tale affiliazione continuata successivamente al trasferimento nella residenza di cui trattasi.
- 78 Risulterebbe quindi poco coerente con la finalità perseguita dall'art. 48 TFUE, come emerge segnatamente dai punti 70, 71 e 74 supra, che un lavoratore migrante, in una posizione come quella del sig. da Silva Martins, debba perdere, per il solo motivo di godere, per effetto dell'art. 27 del regolamento n. 1408/71, di prestazioni di malattia strictu sensu in base alla legislazione del proprio Stato membro di residenza, tutti i vantaggi che costituiscono la contropartita dei contributi dal medesimo versati nel precedente Stato membro di occupazione sulla base di un regime assicurativo autonomo attinente non al rischio di malattia strictu sensu di cui all'art. 4, n. 1, lett. a), del regolamento n. 1408/71, bensì a quello di perdita dell'autosufficienza. Ciò varrebbe a maggior ragione nell'ipotesi esaminata al punto 64 supra – la cui effettività dovrà essere verificata dal giudice del rinvio – in cui, nel detto Stato membro di residenza, non sussistano prestazioni previdenziali in denaro relative al rischio di perdita dell'autosufficienza.
- 79 Inoltre, in una situazione di tal genere, un ex lavoratore migrante che risieda nuovamente nel proprio Stato membro di origine al termine della propria carriera lavorativa, risulterebbe svantaggiato rispetto a coloro, titolari di una pensione di vecchiaia di un solo Stato membro che abbiano compiuto tutta la loro carriera lavorativa in un solo Stato membro prima di trasferire la loro residenza, al momento del pensionamento, in un altro Stato membro.
- 80 Infatti, per quest'ultima categoria di persone, le pertinenti disposizioni del regolamento n. 1408/71, in particolare l'art. 28, n. 1, lett. a), del medesimo, lette alla luce della giurisprudenza esposta supra ai punti 42-46, produrrebbero la conseguenza che eventuali prestazioni in denaro relative al rischio di perdita dell'autosufficienza, previste nell'ex Stato membro di occupazione, essendo assimilate a prestazioni di malattia strictu sensu, dovrebbero essere corrisposte, in linea di principio, al di fuori dello Stato membro competente (v. in particolare, per analogia, citate sentenze Molenaar, punto 43, nonché Jauch, punti 10, 11 e 35).
- 81 Ciò premesso, in considerazione, in particolare, della giurisprudenza esposta supra ai punti 73-76, l'art. 27 del regolamento n. 1408/71 dev'essere interpretato, per quanto attiene a prestazioni in denaro relative al rischio di perdita dell'autosufficienza in una fattispecie come quella oggetto della causa principale, nel senso che il diritto a prestazioni di malattia strictu sensu nello Stato membro di residenza non fa venir meno il diritto precedentemente acquisito, nei confronti di un altro Stato membro per effetto della sola normativa riguardante il rischio di perdita dell'autosufficienza, in considerazione dei soli periodi assicurativi compiuti sulla base della normativa medesima (v. segnatamente, per analogia, citate sentenze, Dammer, punti 21-23, e la giurisprudenza ivi richiamata, nonché Bastos Moriana e a., punto 17).
- 82 Tuttavia, alla luce, in particolare, delle esigenze risultanti dall'art. 12 del regolamento n. 1408/71, tale interpretazione deve eventualmente tener conto della possibilità che, in esito alle verifiche effettuate dal giudice del rinvio conformemente a quanto indicato supra ai punti 63 e 64, questi accerti la sussistenza, in Portogallo, in circostanze come quelle oggetto della causa principale, di prestazioni in denaro relative al rischio di perdita dell'autosufficienza previste dalla legislazione portoghese.
- 83 Ciò premesso, l'art. 27 del regolamento n. 1408/71 dev'essere interpretato nel senso che, qualora nello Stato membro di residenza prestazioni in denaro relative al rischio di perdita dell'autosufficienza siano previste solamente in misura inferiore a quella delle prestazioni, riguardanti il rischio medesimo, previste dall'altro Stato membro debitore di pensione, i principi cui si ispira il regolamento n. 1408/71 esigono che una persona in una situazione come quella del sig. da Silva Martins possa legittimamente pretendere, dall'ente competente di quest'ultimo Stato, un'integrazione delle prestazioni pari alla differenza tra i due importi (v. segnatamente, per analogia, sentenze 12 giugno 1980, causa 733/79, Laterza, Racc. pag. 1915, punto 9; 9 luglio 1980, causa 807/79, Gravina, Racc. pag. 2205, punto 8; 24 novembre 1983, causa 320/82, D'Amario, Racc. pag. 3811, punto 7; Dammer, cit., punti 23 e 24; 11 giugno 1991, causa

C-251/89, Athanasopoulos e a., Racc. pag. I-2797, punto 17, e Bastos Moriana e a., cit., punto 16).

- 84 Tale soluzione non può essere esclusa dalla circostanza, richiamata dal governo tedesco, secondo cui, in virtù dell'art. 34, del SGB XI, il diritto di una persona non autosufficiente, in base all'assicurazione facoltativa continuata, prevista dall'art. 26 del SGB XI, al percepimento dell'assegno per persone non autosufficienti di cui trattasi nella causa principale venga sospeso, in linea di principio, quando l'assicurato si trovi all'estero.
- 85 La Corte ha, infatti, già avuto modo di affermare, sostanzialmente, che il versamento di contributi ad un regime assicurativo in materia previdenziale fa sorgere, in linea di massima, a vantaggio del lavoratore assicurato il diritto a percepire le prestazioni corrispondenti ove egli soddisfi le condizioni stabilite dalla legislazione dello Stato competente, escluse, fra queste ultime, le condizioni che non siano conformi alle disposizioni del diritto dell'Unione applicabili in materia di previdenza sociale (v., in tal senso, sentenza Molenaar, cit., punto 43).
- 86 Orbene, come emerge dalla giurisprudenza esposta supra ai punti 73-76, lo scopo perseguito dall'art. 48 TFUE non sarebbe raggiunto se, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla normativa dell'Unione conformemente agli obiettivi del Trattato FUE, la normativa di uno Stato membro subordinasse la concessione dei vantaggi di previdenza sociale dovuti ai sensi di detta normativa alla condizione che il lavoratore risieda sul territorio dello Stato membro (v. parimenti, in tal senso, sentenza Athanasopoulos e a., cit., punto 20).
- 87 Se è pur vero, come sostenuto dai governi tedesco e del Regno Unito, che la concorrente attribuzione di prestazioni di diversi Stati membri può, nel caso di prestazioni in denaro attinenti al rischio di perdita dell'autosufficienza, dar luogo a difficoltà di ordine pratico che, allo stato attuale del diritto dell'Unione non sono state ancora risolte dalle disposizioni del diritto dell'Unione relative al coordinamento dei regimi di previdenza sociale, tale circostanza non può, di per sé, giustificare un'interpretazione del regolamento n. 1408/71 secondo cui un ex lavoratore migrante, al quale la sola legislazione di un precedente Stato membro di occupazione consenta l'accesso ad un'assicurazione facoltativa continuata attinente al rischio di perdita dell'autosufficienza, sarebbe condotto a versare contributi a fondo perduto in base a tale assicurazione risultando, in tal modo, soggetto ad un trattamento più sfavorevole rispetto a quello previsto per chi abbia effettuato tutta la propria carriera lavorativa in un solo Stato membro (v., per analogia, sentenza D'Amario, cit., punto 8).
- 88 Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, la questione pregiudiziale dev'essere risolta dichiarando che gli artt. 15 e 27 del regolamento n. 1408/71 devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che una persona, in una situazione come quella oggetto della causa principale, che percepisca una pensione di vecchiaia dagli enti pensionistici tanto del proprio Stato membro di origine quanto di quello in cui abbia svolto la maggior parte della propria vita lavorativa, e che abbia trasferito la propria residenza da quest'ultimo Stato membro verso il proprio Stato membro di origine, possa continuare a beneficiare, per effetto dell'affiliazione facoltativa continuata nello Stato membro in cui abbia trascorso la maggior parte della propria vita lavorativa, ad un regime autonomo di assicurazione contro il rischio di perdita dell'autosufficienza, di una prestazione in denaro corrispondente a tale affiliazione, in particolare nell'ipotesi in cui non sussistano, nello Stato membro di residenza, prestazioni in denaro riguardanti il rischio specifico di perdita dell'autosufficienza, circostanza di cui il giudice del rinvio dovrà verificare l'effettività. Nel caso in cui, diversamente da tale ipotesi, la normativa dello Stato membro di residenza preveda prestazioni in denaro per il rischio di perdita dell'autosufficienza, peraltro solo in misura inferiore a quella delle prestazioni relative al rischio medesimo previste dall'altro Stato membro debitore di pensione, l'art. 27 del regolamento n. 1408/71 dev'essere interpretato nel senso che tale persona ha diritto, nei confronti dell'ente competente di quest'ultimo Stato, a percepire un'integrazione di prestazioni pari alla differenza tra i due importi.

Sulle spese

- 89 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

Gli artt. 15 e 27 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nel testo modificato ed aggiornato dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97, come modificato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 5 giugno 2001, n. 1386, devono essere interpretati nel senso che non ostano a che una persona, in una situazione come quella oggetto della causa principale, che percepisca una pensione di vecchiaia dagli enti pensionistici tanto del proprio Stato membro di origine quanto di quello in cui abbia svolto la maggior parte della propria vita lavorativa, e che abbia trasferito la propria residenza da quest'ultimo Stato membro verso il proprio Stato membro di origine, possa continuare a beneficiare, per effetto dell'affiliazione facoltativa continuata, nello Stato membro in cui abbia trascorso la maggior parte della propria vita lavorativa, ad un regime autonomo di assicurazione contro il rischio di perdita dell'autosufficienza, di una prestazione in denaro corrispondente a tale affiliazione, in particolare nell'ipotesi in cui non sussistano, nello Stato membro di residenza, prestazioni in denaro riguardanti il rischio specifico di perdita dell'autosufficienza, circostanza di cui il giudice del rinvio dovrà verificare l'effettività.

Nel caso in cui, diversamente da tale ipotesi, la normativa dello Stato membro di residenza preveda prestazioni in denaro per il rischio di perdita dell'autosufficienza, peraltro solo in misura inferiore a quella delle prestazioni relative al rischio medesimo previste dall'altro Stato membro debitore di pensione, l'art. 27 del regolamento n. 1408/71, nel testo modificato e aggiornato dal regolamento n. 118/97, come modificato dal regolamento n. 1386/2001, dev'essere interpretato nel senso che tale persona ha diritto, nei confronti dell'ente competente di quest'ultimo Stato, a percepire un'integrazione di prestazioni pari alla differenza tra i due importi.

Firme

* Lingua processuale: il tedesco.